

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2026

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 10 settembre 2026 - n. 11796

2021IT16RFP010 – Rettifica dell'aiuto a seguito della presa d'atto della proroga del preammortamento del finanziamento per il progetto presentato da Aritmetika Limited, ID 6290022. Misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» in attuazione della d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 – PR FESR 2021-2027 – Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI». ID bando RLO12023031703, CUP E42E22001190009

LA DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri Fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 dell'8 maggio 2025;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1 agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 «Presenza d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027»;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presenza d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;

- la d.g.r. n. XII/5853 del 16 marzo 2026 «Presenza d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da decisione di esecuzione CE C(2026) 270 final del 4 marzo 2026»;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera b), istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo Specifico 1.3 – «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre

2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;

- la Decisione C (2023) 8654 final del 18 dicembre 2023 relativa al caso SA.109349 (2023/N) con cui la Commissione ha approvato la revisione intermedia della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 ritenendo, per la modifica inerente la Lombardia, che Campione d'Italia soddisfa le condizioni di cui al punto 175, paragrafo 3), punto iii) degli Orientamenti e possa caratterizzarsi da un isolamento geografico analogo a quello di un'isola;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di euro 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono euro 990.000,00 relativi alla quota IVA;
 - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo Investimenti imprese» e della misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale»;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto 29 dicembre 2023, n. 20900 di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle Misure Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale e Linea Green previste dalla d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752 con cui è stato disposto di integrare con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, di cui all'Allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli Aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;
- il decreto 1° febbraio 2024, n. 1928 «Misure «Investimenti – Linea Green» e Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 – Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis»;
- il decreto 2 febbraio 2024, n. 1990 di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura «Investimenti – Linea sviluppo Aziendale» e «Investimenti – Linea Green» con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;
- il decreto 15 novembre 2024, n. 17369 con cui è stata modificata la suddivisione della dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 del bando «Investimenti – Linea Sviluppo aziendale», pari a euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, in coerenza con l'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste, come di seguito indicato:
 - euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia;
 - euro 50.800.000,00 per i contributi in conto capitale a fondo perduto;
- la d.g.r. 17 febbraio 2025, n. XII/3928 con la quale sono state ridotte le commissioni di gestione previste dalla d.g.r. XI/7595 del 15 dicembre 2022 per un importo pari a 3.000.000,00 euro che sono stati contestualmente destinati alle agevolazioni a favore delle imprese;
- la d.g.r. 24 febbraio 2025, n. XII/3959 con cui si è precisato che, al fine di non incorrere nel divieto del doppio finanziamento, per le agevolazioni a valere, tra le altre, sulla misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;
- la d.g.r. 16 giugno 2025 n. XII/4568, con cui è stata incrementata la dotazione della misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale per un importo pari a 25.132.754,44 euro, comprensivi delle commissioni di gestione e si è dato atto che la dotazione complessiva della misura, comprensiva delle suddette commissioni, è pari a 140.132.754,44 euro suddivisa in 78.194.076,98 euro per il Fondo di garanzia e 61.938.677,46 euro per la quota di contributo a fondo perduto;

Richiamati:

- la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;
- il decreto 29 maggio 2023, n. 7972 con il quale è stato approvato lo schema di «Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3», sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 5 giugno 2023;
- il decreto 29 ottobre 2025, n. 15341, con cui si è provveduto ad approvare lo schema di «Atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3», sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 10 novembre 2025;

Visti, con riferimento alla dotazione della misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale», al netto dei costi di gestione:

- il decreto 14 luglio 2023, n. 10799 con cui si è provveduto ad impegnare a favore di Finlombarda s.p.a. euro 110.500,00 per la dotazione dello strumento finanziario combinato e a liquidare euro 33.150.000,00 pari al 30% di euro 110.500,00,00;
- il decreto 26 settembre 2023, n. 14335 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023-2025, gli impegni assunti con il decreto 10799/2023 per la quota residua di euro 6.860.089,00, a copertura di tutta la dotazione dello strumento finanziario combinato;
- la nota di liquidazione n. 3558 del 23 maggio 2024 con cui sono state liquidate a Finlombarda s.p.a., in considerazione dell'andamento della misura, risorse per un importo di euro 18.489.911,00 a valere sul fondo investimenti imprese;
- il decreto 25 febbraio 2025, n. 2457 di impegno di spesa di euro 3.000.000,00 e di liquidazione di euro 33.500.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. in ottemperanza di quanto previsto dalla d.g.r. 17 febbraio 2025 n. XII/3928 con la quale è stata disposta la riduzione delle commissioni di gestione a favore di Finlombarda s.p.a. per destinare la somma di euro 3.000.000,00 per lo strumento finanziario combinato a favore delle imprese;
- il decreto 23 luglio 2025, n. 10521 di impegno di spesa di euro 25.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. in ottemperanza a quanto previsto dalla citata d.g.r. 16 giugno 2025, n. XII/4568 con la quale è stata incrementata la dotazione del «Fondo investimenti imprese» per un importo pari a 25.132.754,44 euro, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo, destinandolo alla «Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale»;

Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» l'agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2026

Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;

- per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
- per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;
- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis;
- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale», già inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a euro 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Dato atto che a seconda del regime di aiuto scelto dall'impresa:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - per le domande presentate a valere sull'Area 2 in applicazione del comma 14 dell'art. 14, del GBER «Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico»;

- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
- attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 3);
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'A agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);
- attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Atteso che a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato con SA.106826, aggiornato con SA.119328 a seguito dell'incremento della dotazione della misura di cui alla citata d.g.r. XII/4568/2025, da parte della Commissione Europea;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'art. B.1.b al comma 12 dell'Avviso recita: «Il periodo di preammortamento potrà avere una durata massima di 4 semestri. Nel caso in cui non si arrivi all'erogazione del saldo entro il termine del periodo di preammortamento contrattualizzato con il Soggetto finanziatore, il periodo di preammortamento potrà essere prorogato su richiesta del beneficiario in accordo con il Soggetto finanziatore, fermo restando la durata massima del Finanziamento eventualmente rideterminando l'entità dell'A agevolazione nella quota di Contributo al fine di rientrare nei massimali previsti dal regime di aiuto in seguito al ricalcolo dell'ESL associato alla Garanzia.»

Dato atto che con il d.d.u.o. 14 luglio 2025, n. 9991 è stata ammessa all'agevolazione, tra le altre, la domanda con id 6290022, presentata dall'impresa Aritmetika Limited (cod. fisc. 11210110968) a valere sull'Avviso della misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale»;

Preso atto:

- della nota dell'8 agosto 2026 (prot. reg. n. O1.2026.0015409 del 10 agosto 2026) e della nota dell'11 agosto 2026 (prot. reg. O1.2026.0015454) con le quali l'impresa Aritmetika Limited ha richiesto una proroga di un semestre del periodo di preammortamento del finanziamento, portandolo da 2 a 3 semestri, per la domanda con id 6290022, ammessa con il d.d.u.o. 14 luglio 2025, n. 9991, comunicando anche il parere positivo del soggetto finanziatore, espresso con delibera del 6 agosto 2026, ferma restando la scadenza del finanziamento;
- della nota dell'8 settembre 2026 (prot. reg. O1.2026.0016291 del 9 settembre 2026) pervenuta da Finlombarda s.p.a. contenente l'istruttoria con esito positivo della richiesta di proroga del preammortamento, completa dell'aggiornamento del calcolo dell'ESL;

Considerato che la proroga del periodo di preammortamento comporta un aumento dell'ESL riferito alla garanzia, si rende necessario aggiornare la quota di Aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia con la generazione di un COR aggiuntivo;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 9, «Registrazione degli aiuti individuali»;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del d.m. 115/2017, si è provveduto a registrare, come indicato nell'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento - la variazione dell'importo dell'aiuto concesso generando il COR aggiuntivo riferito all'impresa beneficiaria;

Ritenuto di:

- prendere atto della proroga del periodo di preammortamento del finanziamento, portandolo da due a tre semestri, per la domanda con id 6290022 dell'impresa Aritmetika Limited;
- rettificare l'aiuto a seguito della presa d'atto della proroga del periodo di preammortamento per la domanda con id 6290022 dell'impresa Aritmetika Limited, approvando l'Allegato A «Proroga preammortamento di Aritmetika Limited», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene gli importi aggiornati a seguito della suddetta proroga e il relativo COR aggiuntivo;
- confermare quanto indicato nel d.d.u.o. 14 luglio 2025, n. 9991 e non espressamente modificato con il presente atto;

Viste:

- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URL»;
- la d.g.r. 20 maggio 2024, n. XII/2340 che ha approvato il VII Provvedimento organizzativo del 2024 modificando la denominazione della U.O. in «Programmazione Comunitaria e Commercio» e confermando la responsabilità per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al Dirigente di tale Unità Organizzativa;
- la d.g.r. 6 luglio 2026, n. XII/6412 che ha approvato l'XI Provvedimento organizzativo del 2026, riconfermando la responsabilità per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al Dirigente della suddetta Unità Organizzativa;

Richiamato il decreto 26 maggio 2026, n. 6957 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI – Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» del PR FESR

2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasf2021-2027>);

Dato atto che:

- contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede ad aggiornare quanto già pubblicato in sede di adozione del d.d.u.o. 14 luglio 2025, n. 9991 ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. C.3.a, comma 2 dell'Avviso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» – PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale» e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Per le motivazioni indicate in premessa

DECRETA

1. Di prendere atto della proroga del periodo di preammortamento del finanziamento, portandolo da due a tre semestri, per la domanda con id 6290022 dell'impresa Aritmetika Limited.

2. Di rettificare l'aiuto a seguito della presa d'atto della proroga del periodo di preammortamento per la domanda con id 6290022 dell'impresa Aritmetika Limited e approvare l'Allegato A «Proroga preammortamento di Aritmetika Limited», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene gli importi aggiornati a seguito della suddetta proroga e il relativo COR aggiuntivo.

3. Di confermare quanto indicato nel d.d.u.o. 14 luglio 2025, n. 9991 e non espressamente modificato con il presente atto.

4. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede ad aggiornare quanto già pubblicato in sede di adozione del d.d.u.o. 14 luglio 2025, n. 9991, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasf2021-2027>).

6. Di trasmettere il presente provvedimento all'impresa interessata, al soggetto finanziatore e a Finlombarda s.p.a., per gli adempimenti di competenza.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 21 settembre 2026

ALLEGATO A

Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale																			
Allegato A " Proroga preammortamento di ARITMETIKA LIMITED"																			
Decreto di concessione	Data	ID progetto	Denominazione	CF	Comune Sede Operativa	Provincia Sede Operativa	Totale Investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito (Importo Finanziamento) Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia (Importo Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso			Antimafia			COR	
												Aiuto in ESL corrispondente all'importo garantito Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Aiuto	Altre risorse del Beneficiario Euro	Proc. richiesta	Data nulla osta		
9991	14/07/2025	6290022	ARITMETIKA LIMITED	1121010968	Milano	MI	301.900,00	256.615,00	179.630,50	57.738,38	De minimis	11.569,34	45.285,00	56.854,34	-			24489874	
			Importi aggiornati a seguito della proroga del preammortamento				301.900,00	256.615,00	179.630,50	57.738,38	De minimis	12.388,46	45.285,00	57.673,46	-				
ESL Aggiuntivo												819,12						COR AGGIUNTIVO ☐	26255051